



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)  
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [cdlnd.rossano@figc.it](mailto:cdlnd.rossano@figc.it)

Posta Certificata: [rossano@pec.crcalabria.it](mailto:rossano@pec.crcalabria.it)

Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°12 del 05 Gennaio 2023

#### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

##### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 05.01.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

#### CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI C/5

##### DELIBERE

###### Gara del 04/12/2022 SPORTING CLUB CORIGLIANO = VIRTUS CORIGLIANO 2021

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali e il successivo deliberato della Corte Sportiva di Appello Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 88 del 03.01.2022 del Comitato Regionale Calabria ove, in applicazione dell'art. 78, Il comma del CGS, veniva rinviata la causa al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano per l'esame del merito;

rilevato che la Corte Sportiva motivava il rinvio alla decisione poiché, il Codice di Giustizia Sportiva, nulla prevede espressamente sulla forma del reclamo e che si deve intendere legittimo l'inoltro dello stesso direttamente nel corpo del messaggio di posta elettronica, essendo la PEC del mittente riconducibile alla società reclamante.

Va premesso che il Codice di Giustizia Sportiva all'art. 3, comma 2, dispone che per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI il quale, a sua volta, all'art. 2, comma 6, espressamente precisa che "per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva" (decisione 12/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione). Proprio quest'ultimo, precisa che la puntualizzazione è necessaria, laddove il motivo principale di gravame attiene alla nullità/inesistenza del ricorso di primo grado (e consequenzialmente a cascata anche dei gradi successivi) per essere stato il medesimo proposto via pec senza la sottoscrizione dell'atto. Più correttamente, ai fini della inquadrabilità della questione oggetto di scrutinio, si sottolinea che il ricorso al Giudice Sportivo è stato trasmesso non come allegato alla pec, ma come file/testo della pec medesima. Orbene, il rinvio del CGS CONI al processo civile deve guidare l'interprete nell'individuazione delle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali e delle relative notificazioni o comunicazioni. Ed allora, il punto di partenza della indagine decisionale non può che essere l'art. 125 del codice di procedura civile che, al primo comma, espressamente prescrive che "salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte,

se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.” La norma, tra le altre prescrizioni, ne impone, ai fini che qui interessano, una in particolare: la sottoscrizione dell’atto a pena di nullità/inesistenza, come chiarito anche dalla giurisprudenza per la quale, “poiché l’art. 125 c.p.c. prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell’atto atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cass., 20 gennaio 2011, n. 1275). Orbene, la sottoscrizione di un atto può essere apposta nelle forme ordinarie, con la firma della parte o del difensore, oppure digitalmente.

Infatti, analogamente a quanto accade per i documenti cartacei, i documenti informatici possono essere sottoscritti e tale sottoscrizione elettronica è utilizzata quale metodo di identificazione informatica del firmatario del documento. Al riguardo giova rammentare la distinzione, prevista dal nostro ordinamento, tra:

- firma elettronica, definita come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (CAD, articolo 1, comma 1, lett. q);
- firma elettronica avanzata, definita come l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (CAD, articolo 1, comma 1, lett. q-bis);
- firma elettronica qualificata, definita come un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (CAD, articolo 1, comma 1, lett. r);
- firma digitale, definita come un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (articolo 1, comma 1, lett. s).

Infine, l’articolo 1, comma 1, lett. v-bis), definisce la posta elettronica certificata come il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi. **E’ opportuno, altresì, evidenziare la diversa finalità cui assolvono la firma digitale e la posta elettronica certificata, che talora vengono ritenuti dalle amministrazioni strumenti alternativi ugualmente idonei a garantire la validità della documentazione inviata per il controllo di regolarità amministrativa e contabile. La prima, infatti, è un meccanismo riconosciuto dall’ordinamento per sottoscrivere, in formato elettronico, un documento informatico; la seconda è un mezzo di trasmissione in grado di identificare univocamente il mittente ed il destinatario di un messaggio di posta elettronica e di attestarne i momenti di invio e ricezione. Ne consegue che, mentre la firma digitale è uno strumento idoneo a comprovare la provenienza e l’autenticità di un documento informatico, la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce, di regola, il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti.** La disamina innanzi svolta soccorre l’interprete nella qualificazione sostanziale dei documenti informatici e della loro sottoscrizione. Sul punto, giova precisare che la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa, in forza dell’applicazione del d. lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) al processo civile, come normativamente previsto dall’art. 4 del D.L. n. 193/09, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/10 e, consequenzialmente, al processo sportivo, in forza del rinvio per relationem che il CGS CONI fa al medesimo, ex art. 2, comma 6. Analogamente, per quanto attiene, invece, alla notificazione, quest’ultima segue le forme ordinarie del codice di procedura civile (artt. 137 e ss. c.p.c.), oppure può essere effettuata anche in proprio dal difensore secondo i dettami della legge 53/1994 (si veda, sul punto, l’art. 3-bis, comma 1, della testé citata norma che stabilisce: “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici) anche via pec (posta elettronica certificata), la cui fonte normativa è rinvenibile nel DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e che all’art. 1, comma 2, lett. G) la definisce come “ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici”; quest’ultima norma, ai fini che qui interessano, va raccordata con la lettera f) del predetto articolo 1, comma 2, del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, in cui si declina anche la definizione del messaggio di posta elettronica certificata come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”. Apertis verbis, la pec ha lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (ma, si noti bene, nel senso di veicolo, cioè di “contenitore”), purché la trasmissione avvenga tra due pec, ovverosia quella del mittente e quella del destinatario. **A tal proposito, è bene avvertire che, come si diceva innanzi, ove la dichiarazione allegata come file alla pec (o la pec stessa) non sia stata sottoscritta mediante firma digitale, è come spedire una raccomandata cartacea non firmata, cioè priva di “contenuto” giuridico senz’altro riferibile al mittente titolare della pec.** Tale principio, che distingue concettualmente il “contenente” dal “contenuto”, ha trovato un primo conforto nella giurisprudenza di legittimità, per

la quale “la spedizione dell’impugnazione mediante raccomandata inviata con il mezzo telematico attraverso il servizio internet di posta raccomandata online, non consentendo la trasmissione dell’atto scritto in originale, in quanto si sostanzia nell’inoltro di un testo o un’immagine in formato digitale che le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell’atto d’impugnazione” (Cass. Pen., sez. III, 31 gennaio 2014, n. 7337) e, più recentemente, una conferma puntuale, affermando che “il giudice di appello ha ritenuto inesistente la notificazione dell’atto di gravame non solo perché la copia di esso trasmessa via PEC dal difensore dell’appellante era carente di firma digitale, ma, soprattutto, in quanto l’originale del medesimo ne era privo”, “[...] essendo la firma digitale – al pari della sottoscrizione dell’atto analogico (c.d. cartaceo) ai sensi dell’art. 125 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass., n. 1275/11) – requisito di validità dell’atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura), l’inammissibilità dell’appello deriva già da siffatta carenza, non sanabile” (Cass. Civ., n. 14338/17). Quest’ultimo orientamento è ormai da considerarsi *jus receptum*, avendo di recente ricevuto ulteriore adesione anche dalla giurisprudenza di merito, per la quale “la firma digitale – al pari della sottoscrizione dell’atto analogico (c.d. cartaceo) ai sensi dell’art. 125 c.p.c. – costituisce requisito di validità dell’atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione)”, in quanto attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità di chi lo ha formato, ossia il difensore munito di procura, pertanto la relativa carenza non è sanabile, con la conseguente inammissibilità dell’appello principale proposto” (Corte App. Bologna, n. 234/2019). In buona sostanza, quello che è utile chiarire è che la trasmissione (invio e ricezione) di una pec è valida agli effetti di legge, siccome attestata rispettivamente dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che vengono generate in base alla seguente procedura: la pec spedita dal mittente passa prima dal suo gestore di posta, che gli rilascia anzitutto la ricevuta di accettazione e, quindi, inoltra la pec al gestore di posta del destinatario, il quale mette anzitutto la pec a disposizione del destinatario nella sua casella di posta e, quindi, rilascia al mittente la ricevuta di consegna, che certifica in modo opponibile ai terzi sia la consegna della pec sia il momento della consegna stessa al destinatario (c.d. data certa), e ciò indipendentemente dall’avvenuta sua lettura da parte del destinatario medesimo, giacché “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” (cfr. art. 14, co. 1, dpr 28 dicembre 2000, n. 445). **Sostanzialmente, quindi, la trasmissione via pec del documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti che, nel caso che occupa, difettano.** Infatti, dall’esame della produzione del ricorrente si può notare come il reclamo (ergo una impugnazione per il diritto sportivo) era inserito come testo della pec medesima (neppure come allegato) con una mera sottoscrizione dattiloscritta della firma, che avrebbe potuto essere utile ai fini del precetto di cui all’art. 125 c.p.c. unicamente se soddisfacente i requisiti previsti dal d.lgs. 82/05 in materia di sottoscrizione digitale come innanzi richiamato. Va anche chiarito, che i principi dettati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in relazione alla sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo (cfr. Corte di Cassazione, terza sez. civile, ordinanza n. 8815 del 12 maggio 2020), ma tale principio è stato applicato in relazione ad una sottoscrizione in formato diverso da quello richiesto (estensione pdf anziché pdf.7m) e non già di assenza assoluta di sottoscrizione prevista espressamente dall’art. 125 c.p.c. È quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa più volte e recentemente proprio in tema di sottoscrizione di atti, affermando che “la sottoscrizione di un provvedimento amministrativo costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire con certezza la riferibilità dell’atto al suo autore, è da considerare vizio insanabile che ne determina la nullità” (T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 15 giugno 2020, n. 186); orbene, a nessuno sfugge che gli atti dell’ordinamento sportivo e del processo sportivo sono atti amministrativi, tant’è che si discute di attività giustiziale e non giurisdizionale, per la qual cosa pertinente è il richiamo alla citata giurisprudenza in punto di atti formali, che, unitamente alla disciplina processualistica in ambito civile, costituiscono i due binari su cui innervare i principi cardine dell’ordinamento di settore. Da quanto innanzi, discende che l’atto di impugnazione originariamente proposto dalla Virtus Corigliano 2021 è inesistente. PQM

delibera di

- Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Virtus Corigliano 2021 poiché privo di qualsiasi tipo di sottoscrizione;
- Incamerare il Contributo di accesso alla Giustizia Sportiva versato.



## TORNEO ESORDIENTI FAIR-PLAY 9<9

### DELIBERE

#### Gara del 02/12/2022 PRO EMILIANO VILLAPIANA = GIANNONE SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non si è disputata per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Giannone Sport; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 10 del C.G.S.

delibera di

- Infliggere alla società Giannone Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-4;
- Comminare alla società Giannone Sport l'ammenda di € 10.00 (dieci//00) per prima rinuncia;
- Penalizzare la società Giannone Sport di 3 (tre) punti nella speciale graduatoria di merito.

## TORNEO PULCINI "GRASSROOTS CHALLENGE"

### DELIBERE

#### Gara del 29/11/2022 VIRTUS CORIGLIANO 2021 = ATLETICO F. SCICCHITANO 'A'

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non si è disputata per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Atl. F. Scicchitano "A"; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 10 del C.G.S.

delibera di

- Infliggere alla società Atl. F. Scicchitano "A" la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-4;
- Comminare alla società Atl. F. Scicchitano "A" l'ammenda di € 10.00 (dieci//00) per prima rinuncia;
- Penalizzare la società Atl. F. Scicchitano "A" di 3 (tre) punti nella speciale graduatoria di merito.

#### Gara del 02/12/2022 PRO EMILIANO VILLAPIANA – GIANNONE SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non si è disputata per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Giannone Sport ; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 10 del C.G.S.

delibera di

- Infliggere alla società Giannone Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-4;
- Comminare alla società Giannone Sport l'ammenda di € 10.00 (dieci//00) per prima rinuncia;
- Penalizzare la società Giannone Sport di 3 (tre) punti nella speciale graduatoria di merito.

## TORNEO PULCINI CALCIO A 5

### DELIBERE

#### Gara del 23/12/2022 POL. S. LORENZO BELLIZZI = FOLGORE CALCIO 1990

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non si è disputata per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Folgore 1990 ; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 10 del C.G.S.

delibera di

- Infliggere alla società Folgore 1990 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- Comminare alla società Folgore 1990 l'ammenda di € 10.00 (dieci//00) per prima rinuncia.

**Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 19 gennaio 2023**

IL SEGRETARIO  
Stefano Nunnari

IL DELEGATO  
avv. Giovanni Bruno